

TI_GERICHTE 32.2002.121 vom 8. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.121

FR: TI_GERICHTE 32.2002.121 du 8 août 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.121 del 8 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 5

Involuzione depressiva." (cfr. doc. AI _) Per quel che concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha riscontrato quanto segue (sottolineatura del redattore): " (...) B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati: Il signor _____ riferisce chiaramente di uno stato depressivo che si è instaurato in questi ultimi anni sia a causa delle difficoltà finanziarie sia a causa dei suoi problemi di salute. E' possibile, rispettivamente probabile, che questa sindrome depressiva contribuisca alla persistenza di almeno una parte dei suoi disturbi, in particolare di quelli cervico-cefalici. B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale: In effetti i disturbi sopraelencati si riflettono sulla sua attività lavorativa di meccanico in diversi settori. Da una parte il paz. è un'effettiva limitato nella possibilità di carico del ginocchio, di marcia su terreni irregolari, di inginocchiarsi e di rimanere inginocchiato. D'altra parte occorre riconoscere al paz. una effettiva limitazione per quanto riguarda attività pesanti in cui deve sollevare o spostare pesi superiori a 10-15 kg, in cui siano necessarie posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o rotazione lombare) o in cui debba mantenere a lungo posizioni monotone. Il paz. altrimenti è limitato per quanto riguarda la colonna cervicale (cefalee, vertigini a dipendenza delle posizioni e ai cambiamenti di posizione, bloccaggi cervicali recidivanti) anche se questi disturbi non sono ben collegabili ad alterazioni oggettive, almeno per quanto riguarda le Rx standard. Per quanto riguarda la sua attività lavorativa di meccanico in proprio nell'ambito di una piccola autorimessa in cui sono eseguite solo riparazioni, ritengo che il paz. sia effettivamente limitato nella misura del 50% per quanto riguarda l'attività manuale. Piccoli lavori di riparazione e manutenzione sono dunque possibili nella misura del 50%. Nell'ambito della sua autorimessa il paz. non è per contro limitato per quanto riguarda l'attività amministrativa, che richiede comunque un investimento di tempo limitato." (c fr. doc. AI _) In merito alla possibilità di esercitare un'altra occupazione adeguata, il perito ha ritenuto che (la sottolineatura è del redattore): " (...) C.3 L'assicurato é in grado di svolgere altre attività? L'assicurato ha sempre esercitato nella sua vita la professione di meccanico d'auto. Un'attività adatta non dovrebbe comportare di dover portare-sollevare pesi superiori ai 10 kg, delle posture ergonomiche sfavorevoli o prolungate, dei ripetuti movimenti di flessione o rotazione della colonna lombare, la necessità di frequenti genuflessioni o deambulazione su terreno irregolare, così come di frequenti rotazioni cervicali. Si tratta dunque di un'attività leggera con possibilità di cambiare posizione. In una tale attività potrebbe conseguire una capacità lavorativa teorica dell'ordine del 60-70%. Lascio stabilire ai competenti organi dell'AI se una riconversione professionale si giustifichi dal punto di

vista del miglioramento della capacità di guadagno." (cfr. doc. AI _) Egli ha inoltre escluso la possibilità di migliorare la capacità lavorativa mediante l'adozione di provvedimenti sanitari. Tenendo conto delle risultanze peritali, l'amministrazione ha quindi concluso che l'assicurato può esercitare al 50% le attività manuali di meccanico, senza alcuna limitazione per i lavori amministrativi. Ritenuto che dall'inchiesta economica è risultato come l'assicurato dedichi il 75% del sua attività alle mansioni manuali, contro un restante 25% in attività d'ufficio, l'UAI ha determinato l'incapacità al guadagno nella misura del 37,5%, respingendo quindi la domanda di prestazioni assicurative poiché il grado d'invalidità valutato non raggiunge il minimo pensionabile del 40%. 2.8. _____ ha sollevato diversi interrogativi sulla validità dell'inchiesta economica, ritenendo l'incaricato prevenuto nei suoi confronti. In particolare egli ha rilevato come l'ispettore AI abbia fatto anche una valutazione medica che non gli spettava, dichiarando che lui poteva muoversi senza difficoltà e che nonostante il primo infortunio continuava ad andare in motocicletta sebbene questo "secondo i medici fosse nocivo" alla salute (cfr. ricorso pag. 9). Ora, senza voler entrare nel merito delle singole succitate valutazioni, contenute a pag. 2 del rapporto 4 ottobre 2001 (doc. AI _), rilevante per il giudizio medico è comunque la valutazione peritale fornita dal dr. _____, il quale ha ritenuto che il paziente "sia effettivamente limitato nella misura del 50% per quanto riguarda l'attività manuale" e che "i piccoli lavori di riparazione e manutenzione sono dunque possibili nella misura del 50%", senza trovare alcuna limitazione per quanto riguarda l'attività amministrativa (doc. AI _ pag. 10). Non può essere condivisa la valutazione fornita dal ricorrente di prendere in considerazione un'incapacità del 75% per tutti i lavori manuali dell'officina, compresi quelli pesanti (cfr. ricorso pag. 11). Infatti, nell'inchiesta economica l'ispettore AI ha indicato come l'assicurato, a seguito del primo infortunio, abbia abbandonato i lavori pesanti per "fare solo piccole riparazioni o preparazioni di veicoli per collaudi" (doc. AI _ pag. 2), attività che il perito ha ritenuto esigibili al 50%. L'assicurato ha anche contestato la ripartizione tra il lavoro meccanico (75%) e amministrativo (25%) effettuata dall'incaricato, sostenendo che dedica ben poco tempo alle attività amministrative poiché i lavori d'ufficio sono affidati a sua moglie ed ad uno studio fiduciario (cfr. ricorso pag. 10) e quindi la parte dedicata ai lavori manuali è da valutare almeno al 90% (cfr. ricorso pag.11). A tal riguardo, nella nota 2 ottobre 2002 il funzionario AI ha rilevato che le percentuali tra mansioni amministrative e manuali riportate nell'inchiesta "mi sono state comunicate (e non una mia opinione) (dal ricorrente n.d.r) dal momento che non è il sottoscritto a svolgere l'attività dell'assicurato per cui semplicemente impossibilitato a suddividere le stesse secondo l'effettiva consistenza" (III/2). Orbene, anche volendo discostarsi da quanto dichiarato dall'assicurato durante l'inchiesta economica, la questione di accertare la ripartizione tra le due diverse mansioni, così come chiesto nel ricorso, può essere lasciata aperta per i motivi che seguono. Occorre rilevare infatti come nella perizia il dr. _____ abbia descritto il tipo di attività adeguata che l'assicurato potrebbe svolgere con un rendimento del 60-70% ("Un'attività adatta non dovrebbe comportare di dover portare-sollevare pesi superiori ai 10 kg, delle posture ergonomiche sfavorevoli o prolungate, dei ripetuti movimenti di flessione o rotazione della colonna lombare, la necessità di frequenti genuflessioni o deambulazione su terreno irregolare, così come di frequenti rotazioni cervicali. Si tratta dunque di un'attività leggera (sottolineatura del redattore) con possibilità di cambiare posizione. In una tale attività potrebbe conseguire una capacità lavorativa teorica dell'ordine del 60-70%, cfr. consid. 2.7). Ora, procedendo alla determinazione dell'invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.4), raffrontando cioè – sulla scorta dei dati riportati dall'Ufficio AI

in sede di valutazione economica relativa al 2000 (cfr. doc. AI _) – la media dei redditi aziendali prima del danno alla salute (fr. 36'000.--) con l'ipotetico reddito in attività leggere adeguate esercitate nella misura del 65% (fr. 25'214.--), evinto dai dati statistici salariali (cfr. in merito DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; cfr. anche STCA 14 aprile 2003 in re A.M.F, inc. 32.2002.79; STCA 4 febbraio 2003 in re A.V., inc. 32.2002.62) e compresa una riduzione di rendimento del 25% (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), si giunge ad un'incapacità al guadagno del 29,4%, inferiore al 40%, percentuale minima che apre il diritto ad una rendita d'invalidità. Pur volendo prendere in considerazione il reddito da valido quantificato dall'assicurato in fr. 40'066.— (cfr. ricorso punto 26 pag. 13), incluso quindi anche il 30% dell'attività accessoria di portiere non dichiarata durante l'inchiesta economica (cfr. punto 4.2. del rapporto 4 ottobre 2001, doc. AI _), il discapito economico (36%) non raggiungerebbe comunque il grado d'invalidità pensionabile. Allo stesso risultato si giunge anche operando un adeguamento dei redditi al 2002 (momento della decisione contestata), con un reddito da valido di fr. 41'114.- (40'066 + 1,5% tasso di rivalutazione 2001 + 1,1% tasso 2002 evinti dalla tabella B10.2 riportati nella rivista "La vie économique 6/2003", pubblicata dal Seco) e da invalido di fr. 26'260.— (25'214 x 1933 : 1856, cfr. tabella B10.3.). 2.9. Tuttavia occorre rilevare come nel rapporto peritale il dr. _____ abbia fatto riferimento ad uno stato depressivo dell'assicurato "che si è instaurato in questi ultimi anni sia a causa delle difficoltà finanziarie sia a causa dei suoi problemi di salute" per concludere che "è possibile, rispettivamente probabile, che questa sindrome depressiva contribuisca alla persistenza di almeno una parte dei suoi disturbi, in particolare di quelli cervico-cefalici" (doc. AI _ pag. 10 punto B.1). Il perito ha del resto ritenuto che il secondo infortunio "ha peggiorato quantitativamente i dolori (cervicali e lombari) e lo stato depressivo del paziente" (doc. AI _ pag. 14). Orbene, vero che il dr. _____ non è uno specialista in psichiatria, che dalla documentazione medica allegata agli atti non traspare una sintomatologia depressiva e che non risulta come lo stesso ricorrente sia in cura per un'affezione psichiatrica. Tuttavia va rilevato che la documentazione medica più recente, perizia a parte, risale al 2000 indi per cui non vi è da escludere un peggioramento. Fatto sta, come rettamente rilevato dalla dr. ssa _____ nella sua nota 27 settembre 2002 (III/1), che la diagnosi di depressione involutiva con influsso sulla capacità lavorativa è stata posta dal perito. Vista la massima d'ufficio vigente anche nella procedura amministrativa (fra le tante cfr. DTF 117 V 283 consid. 4a), occorre che l'UAI verificasse, mediante un parere specialistico, l'esistenza o meno di una patologia psichiatrica invalidante e, se del caso, ne quantificasse il relativo grado d'inabilità. In queste circostanze, dunque, visto quanto sopra, gli atti sono da rinviare all'amministrazione affinché ordini l'espletamento di una perizia psichiatrica e si pronunci in seguito nuovamente, tenuto conto dell'insieme delle patologie invalidanti, sul diritto alla rendita di _____.

E. 5.1

Attività da eseguire A B C 1. Direzione dell'azienda, contatti con clienti e fornitori, compera pezzi di ricambio + materiali, bozze di fatture 25% 15% 2. Ogni lavoro meccanico 75 * 50% (2/3) 100% 75 % * personalmente non ritengo di poter avvallare quanto afferma l'assicurato = 50% d'incapacità sul lavoro fisico. A = Percentuale di ogni singola attività rispetto all'insieme dei lavori consueti dell'assicurato/a (senza danno alla salute) H = Attività ancora possibile dopo l'insorgenza del danno della salute, valutato dalla persona incaricata dell'inchiesta (p.es. ancora completa = alla percentuale di A, ancora metà = percentuale di A) C = Valutazione dell'invalidità tramite l'Ufficio AI "

Inoltre, l'ispettore AI ha apportato le seguenti valutazioni suppletive: "

E. 5.2

valutazioni suppletive: E' sempre in cura c/o dr. _____. Medicamenti: non ne prende, si cura con l'omeopatia (dr. _____). L'IG è cessata da un pezzo e veniva versata dall'assicurazione _____ (pol. No. _____ (richiedere l'incarto). Da parte dell'assicurazione _____ ha ricevuto una liquidazione per i soli danni materiali, è in corso una causa giudica. Per quanto riguarda l'aspetto economico dai bilanci si può rilevare che i ricavi e gli utili lordi negli ultimi 5 anni sono stati vicini, mentre gli utili d'esercizio (1997 superiore e 1999 inferiore) per gli anni hanno dato un risultato che non diverge molto a quanto l'assicurato aveva conseguito nel 1996, cioè precedentemente all'infortunio." (Doc. AI _). Dunque, l'incaricato ha valutato globalmente in 25% gli impedimenti riscontrati dall'assicurato nell'espletamento della propria attività indipendente. 2.7. L'UAI ha poi disposto un accertamento medico affidato al dr. _____. Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 18 maggio 2002 lo specialista in reumatologia, dopo aver proceduto all'anamnesi, alla descrizione dello status dell'interessato ed esaminato la documentazione medica, ha fra l'altro posto la seguente diagnosi, con ripercussione sulla capacità lavorativa. " (...) A.4 DIAGNOSI A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: 1. Sindrome cervico-vertebrale e cervico-spondilogeno. 2. Sindrome lombo-vertebrale cronica con: - sciatalgie anamnestiche bilaterali; - discopatia L4/5; - discopatia L5/S1 con ernia discale lussata caudalmente a dx in contatto con la radice S1 a dx. 3. Gonartrosi tricompartmentale dx con: - stato dopo artrotomia mediale bilaterale; - stato dopo artroscopia nell'agosto 1980. 4. Obesità.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.